

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS


IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5239 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Lombardi e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore,
Prefettura della Provincia di Siena, in persona del Prefetto pro-tempore,
Questura della Provincia di Siena, in persona del Questore pro-tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 01088/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura e della Questura della Provincia di Siena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'Avvocato Petretti e l'Avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno “per motivi di attesa occupazione”, di cui al decreto del Questore di Siena in data 15.3.2010, motivato con la circostanza che lo stesso non si fosse presentato ai fini dell'acquisizione della pratica e della rilevazione delle impronte senza idonea giustificazione, e non avesse allegato idonea documentazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, non essendo rinnovabile il permesso di soggiorno di cui era in possesso.

Ha impugnato, altresì, il provvedimento del 16.11.2010 della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Siena, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico del 24.3.2010, col quale egli giustificava la mancata

presentazione in Questura con la circostanza che, recatosi in Austria il 12.11.2009, vi era stato trattenuto dalle Autorità austriache perché non in possesso del permesso di soggiorno e allegava una promessa di assunzione a decorrere dall'1.4.2010 da parte della ECO-SELME di Hodza Abdula, con sede in Cariano (VR).

2. La sentenza appellata ha rigettato l'impugnazione rilevando che il permesso rilasciato per motivi di "attesa occupazione" non può essere rinnovato se lo straniero non risulti titolare di contratto di soggiorno per lavoro, o abbia diritto al permesso ad altro titolo, e che il contratto prodotto in giudizio (stipulato con l'impresa ***) non poteva prendersi in considerazione, perché privo del contenuto prescritto dall'art. 5-bis del D.Lgs n. 286/98 e perché successivo alla conclusione del procedimento, mentre la dichiarazione di intenti rilasciata da *** e allegata al ricorso gerarchico era inidonea, in quanto mera dichiarazione di intenti.

3. Con l'atto di appello il Sig. ***** deduce l'erroneità della sentenza, ribadisce di essere in possesso dei requisiti reddituali, come dimostrerebbero le buste paga e il CUD 2011, invocando il rapporto di lavoro intrattenuto con la ditta *** di Merano, a far data dal 10.9.2010, dapprima in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente, a tempo indeterminato. Sulla base di tali circostanze, anche se non documentate ab initio, l'Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare il permesso di soggiorno.

In ogni caso, ripropone le censure relative alla omissione delle garanzie partecipative al procedimento, già sollevate in primo grado.

Il Sig. ***** ribadisce, quindi, che dal 12.11.2009 al 25.1.2010 è stato ristretto presso il Centro di detenzione di Innsbruck e perciò impossibilitato a ricevere gli ordini di convocazione della Questura di Siena (e a stipulare un contratto di lavoro).

Successivamente, il Questore di Bolzano decretava il 23.9.2010 l'espulsione dal territorio nazionale, con atto impugnato davanti al Giudice di Pace di Bolzano, che rigettava però l'impugnazione.

Con l'ultima memoria, il ricorrente afferma di avere richiesto il riesame della pratica alla Questura di Siena.

4. Resistono in giudizio le Amministrazioni intime.

5. All'udienza del 6 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il provvedimento del Questore di Siena del 15.3.2010 e così pure il diniego del ricorso gerarchico, di cui al decreto Prefettizio del 16.11.2010, si basano sulla mancanza delle condizioni per il rilascio di un valido titolo di soggiorno: chi è titolare di un permesso per motivo di "attesa occupazione" non può conseguire il rinnovo per la medesima motivazione, ma solo per lavoro subordinato, previa verifica della sussistenza di un contratto di soggiorno che consenta al lavoratore di provvedere al proprio mantenimento e a quello degli eventuali familiari conviventi a carico.

Nella fattispecie è mancata la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro; lo stesso appellante ammette di non aver documentato all'Amministrazione il possesso dei richiamati requisiti al momento della domanda di rinnovo, laddove afferma col motivo sub a) dell'atto di appello che "non aveva dimostrato al momento della richiesta l'esistenza di redditi da lavoro". Né è stata ritenuta sufficiente, a tal

fine, la dichiarazione di voler assumere il ricorrente, resa dal Sig. ***, e allegata al ricorso gerarchico. Correttamente il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione non avrebbe potuto prendere in considerazione la promessa di assunzione del Sig. ***** perché trattasi di una mera dichiarazione di intenti, non idonea a dimostrare il possesso attuale di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.

3. L'appellante invoca in appello "elementi sopravvenuti", quale l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della ditta *** di Merano a far data dal settembre 2010, nonché il reddito prodotto nel 2010 e fino al giugno 2011 (buste paga e CUD 2011 prodotti in giudizio).

Vero è che il D.lvo 286/1998, art. 5, comma 5, prevede la possibilità di dare rilievo ai "nuovi elementi" sopravvenuti alla presentazione della domanda di rinnovo, che consentono il rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente cita a tal proposito il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ditta *** in data 20.9.2010, però non dimostra di aver portato la circostanza a conoscenza dell'Amministrazione prima dell'adozione dei provvedimenti negativi impugnati (da ultimo, il decreto in data 16.11.2010 di rigetto del ricorso gerarchico), che risultano, pertanto, pienamente legittimi, atteso che occorre fare riferimento al momento in cui l'Autorità amministrativa si pronuncia sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata allo stato di fatto e di diritto esistente alla data del provvedimento medesimo, così come emergente nel procedimento, allorchè sia onere dell'interessato dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'ottenimento del provvedimento a sè favorevole, anche se sopravvenuti rispetto alla domanda originaria, senza che sia possibile ipotizzare alcun obbligo istruttorio a carico dell'Amministrazione di carattere surrogatorio rispetto ad oneri probatori che gravano sull'interessato.

Diversamente opinando, si darebbe rilievo in giudizio a fatti e circostanze non portate a conoscenza dell'Amministrazione con la dovuta diligenza, lasciando spazio alla indebita sostituzione del Giudice all'Autorità Amministrativa nell'effettuazione di valutazioni che a questa competono.

Del resto, anche il precedente del TAR Toscana n. 986/2011, citato dall'appellante nella sua memoria in vista dell'udienza, ribadisce il principio che l'Amministrazione, in forza del citato art. 5, comma 5, T.U. Immigrazione, è tenuta a valutare i nuovi elementi sopravvenuti prima del provvedimento conclusivo "se portati a sua conoscenza".

4. Infine, in ordine alla censura di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento si osserva che risulta, per ammissione dello stesso ricorrente, la sua convocazione presso l'ufficio Immigrazione della Questura di Siena, per ben due volte, con raccomandata A.R., e risulta che l'Avv. Menicori produceva per suo conto, in data 3.7.2010, alla Prefettura e alla Questura di Siena, un documento del 30.6.2010, rilasciato dalla Polizia di Innsbruck, redatto in lingua tedesca, dal quale non si evincevano però i motivi del trattenimento in Austria. Sicchè è stata concretamente offerta al ricorrente la possibilità di partecipare al procedimento.

5. Quanto alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento del ricorso gerarchico, ex art. 10 bis della l. 241/1990, si tratta di vizi che non incidono sulla validità del provvedimento finale qualora il contenuto di quest'ultimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, come dispone l'art. 21 octies l. 241/1990.

E' innegabile che nella fattispecie, considerata la circostanza del trattenimento in Austria del ricorrente e l'impossibilità conseguente di sottoporlo ai rilievi dattiloscopici obbligatori, nonché il mancato adempimento all'onere di allegazione della prova circa la sussistenza dei requisiti reddituali per il rilascio del provvedimento favorevole anche in sede di presentazione del ricorso gerarchico. difficilmente sarebbe

risultata utile l'attività partecipativa susseguente alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

6. In conclusione, l'appello va rigettato, con compensazione delle spese di giudizio, attesa la particolarità del caso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **rigetta**.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 8 Ottobre 2012

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati
Subito Sui Nostri Corsi.

www.cephu.it

Giurisprudenza Civile

Oggi non devi scegliere più. Contattaci
Ora!

www.laurea.cephuonline.it

Prestiti INPDAP

Da 5.000 a 80.000 €. Tasso Fisso a Statali,
Pubblici e Pensionati

www.prestiter.it/inpdap

Università on line

5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio e Sedi in tutta
Italia. Chiedi info!

www.uniecampus.it/universita

Scegli Tu! ▶

News



[Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva](#)

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

[Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi](#)

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati](#)

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

[IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes](#)

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

[Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno](#)

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

[Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio](#)

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)

- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)
[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891